

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER UN PERIODO DI ANNI UNO:

-RCA DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE;

-POLIZZA ASSICURATIVA CONDUCENTI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa relativa a:

RCA - Copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli automezzi di proprietà Comunale di cui all'allegata scheda automezzi contro il rischio della responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dal D.LGS 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni; responsabilità civile dei trasportati per i danni provocati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo.

POLIZZA ASSICURAZIONE CONDUCENTI – Copertura assicurativa relativa ai conducenti delle autovetture di proprietà dell'Ente, utilizzate per compiti istituzionali dal personale dipendente.

DEFINIZIONI

SOCIETÀ/COMPAGNIA/IMPRESA: La Compagnia che assicura i rischi oggetto del presente Capitolato;

CONTRAENTE: Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, ovvero il Comune di Decimoputzu;

ASSICURATO: Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

RISCHIO: La probabilità che si verifichi l'evento dannoso;

RISARCIMENTO E/O INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro;

GARANZIA: la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo;

POLIZZA: il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione;

FRANCHIGIA: l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente;

MASSIMALE: Somma sino a concorrenza per la quale la Impresa presta l'assicurazione;

PROPRIETARIO: L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo;

CONDUCENTE: La persona alla guida del veicolo;

VEICOLO: Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audiofoni - visivi stabilmente fissati;

TARIFFA: La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

COMUNICAZIONI: Dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata o posta certificata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi comunque documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione;

SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

ART. 1) OGGETTO

Servizio di copertura assicurativa obbligatoria di tutti gli automezzi dell'autoparco Comunale contro il rischio della *responsabilità civile autoveicoli*, in base a quanto disposto dal D.lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

La copertura assicurativa RCA copre i **danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali derivanti dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato elenco** dei quali il contraente sia proprietario o temporaneamente possessore.

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli assicurati all'esterno e all'interno delle aree cortilizie dell'Ente;
- causati durante le operazioni di carico e scarico;
- derivati dalla circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, o private, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale),
- causati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causati dalla perdita accidentale di sostanze liquide, fluidi, lubrificanti e carburanti - anche se costituenti carico e/o rifornimenti;
- riportati dai dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali – con esclusione del conducente – trasportati nell'autovettura o nella cabina di guida o comunque a fianco del conducente su autocarri, rimorchi o altri veicoli destinati al trasporto di cose, qualunque sia il titolo in base a cui viene effettuato il trasporto;
- involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; *nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni;*
- causati dai terzi trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo;
- causati da proprietario del veicolo, per danni cagionati dalla circolazione del veicolo a cose di sua proprietà;
- causati a terzi da fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;

La garanzia relativa ai suddetti rischi si intende operante sia nel caso in cui i veicoli siano condotti da personale e collaboratori che, a qualunque titolo prestano servizio per l'Amministrazione, sia nel caso in cui siano condotti da amministratori.

ART. 2) DEFINIZIONI ULTERIORI

Sono soggetti terzi risarcibili:

- tutti coloro che subiscano danni, involontariamente cagionati dalla circolazione dei veicoli assicurati, in conformità alle norme di Legge, incluso il proprio personale e collaboratori non trasportati, che siano o meno in servizio;
- soggetti terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato a prescindere dall'accertamento della responsabilità, e qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (art. 122 D.lgs 209/2005).

A tal fine, si considerano terzi trasportati:

- tutti coloro che viaggiano sul veicolo al momento del sinistro, ad esclusione del conducente.

ART. 3) DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo è determinato in base all'offerta presentata dalla Società Assicuratrice aggiudicataria, che dovrà contenere:

- 1) l'importo complessivo applicato sull'intero parco macchine di cui all'allegato Elenco mezzi comunali;
- 2) indicazione delle tariffe o indici applicati ai fini della determinazione del suddetto importo.

La suddetta tariffa, comprensiva di oneri e tasse, **dovrà rimanere invariata per tutto il periodo contrattuale.**

L'importo indicato in offerta dovrà essere totale e comprensivo di ogni tassa, imposta o onere o commissione. Nessuna altra somma verrà riconosciuta oltre a quella indicata in offerta, anche se dovuta per legge. Si evidenzia che la precisazione precedente è riferita **alla data dell'offerta.**

Non è prevista nessuna forma di regolazione del premio, (ad esclusione della regolazione del premio relativa alle inclusioni ed esclusioni di automezzi) né verrà accettata l'offerta, pena l'esclusione dalla gara, che sia espressa con un prezzo o un ribasso riferito a una parte o aliquota del premio annuo.

ART. 4) TIPO DI TARIFFA

L'Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie:

- Sistema di tariffa in forma "bonus/malus", operativo per tutti i veicoli;

tale sistema determina la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio prevedendo riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nei periodi c.d di "osservazione".

ART. 5) MASSIMALI DI POLIZZA

Ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 209/2005, come modificato dal D.lgs 198/07, in attuazione della direttiva Comunitaria n. 2005/14/ce del 18/05/05, la garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli con i seguenti massimali:

- massimale unico di € 5.000.000,00 *per sinistro*, indipendentemente dal numero delle vittime - compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli;
- massimale unico di € 1.000.000,00 per sinistro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime.

ART. 6) RIVALSA

L'impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente in relazione ai danni causati dalla circolazione dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori, anche occasionali, anche nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato od abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 187 del D.L. 30/4/1992 n. 285.

ART. 7) ATTRIBUZIONE CLASSI DI MERITO

La Società Assicuratrice procederà al calcolo del premio sulla base delle evidenze e delle informazioni dell'ultimo attestato di stato di rischio rinvenibile, attraverso l'accesso alla banca dati telematica, prevista dall'art. 134 del D.lgs 209/2005 e disciplinata con Regolamento IVASS di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'attestazione sullo stato di rischio non risulti presente in banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

In caso di sinistri, ai sensi dell'art. 134, comma 4-ter del D.lgs 209/2005, non potranno essere apportate variazioni sfavorevoli nelle classi di merito se non previo accertamento della responsabilità principale del Contraente.

Quando non sia possibile l'accertamento della responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità viene divisa *pro quota* in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

ART. 8) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Nella ipotesi di alienazione e contestuale acquisto di nuovo veicolo, la copertura stipulata per il veicolo alienato sarà considerata valida per il veicolo di nuova proprietà. In tal caso si procederà al conguaglio attivo o passivo del premio.

SEZIONE III - NORME COMUNI

1) GESTIONE CONTRATTO

l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche dei nuovi veicoli. La Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione e ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati relativi ai veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto ad eventuali conguagli del premio.

I veicoli acquistati nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse condizioni.

2) ESCLUSIONE PER MEZZI FUORI USO O IN AVARIA

Il contraente può chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purché ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e sia restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione. In tal caso sarà riconosciuto all'Ente il premio non goduto.

3) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della prima rata di premio avverrà entro i **60** giorni successivi dalla data di decorrenza della polizza.

4) GESTIONE DEL SERVIZIO

Entro 3 giorni dalla stipula della polizza, la Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà consegnare all'Ente i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a eventuali polizze in scadenza.

Dopo la celebrazione della gara, l'Ente Contraente ai fini della effettiva gestione del servizio confermerà alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi aggiornato.

Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo della prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta.

5) DURATA

La durata del contratto è fissata in anni uno, decorrenti dalla data di stipula del contratto/polizza.

La presente polizza non prevede il tacito rinnovo.

Qualora circostanze particolari lo dovessero rendere necessario il Contraente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto per frazioni dell'anno pari al trimestre e fino ad un anno fermo restando le condizioni in corso e i premi di polizza che in questo caso verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sopra premio per la durata temporanea della garanzia.

7) SERVIZIO INFORMATIVO SINISTRI

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del contratto, il dettaglio dei sinistri che hanno portato ad una modifica della classe di merito.

8) GESTIONE SINISTRI

I sinistri potranno essere denunciati entro 10 (dieci) giorni da quando la Contraente o Assicurato ne abbia avuto la conoscenza.

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause dei sinistri, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - dei danni, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento dei danni da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali competenti così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento.

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'Ente al risarcimento anche parziale dei danni nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.

10) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione è valida in tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano degli Stati membri dell'Unione Europea e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

11) ATTESTAZIONE DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza contrattuale l'impresa provvede a consegnare l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, in applicazione dell'art. 134 del D.lgs 209/2005, commi 1-ter e 2 e del regolamento ISVASS di cui al comma 1 del medesimo articolo.

12) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente appalto devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Cagliari è comunque competente in base al Codice di procedura civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

POLIZZA ASSICURAZIONE CONDUCENTE

1) RISCHI DA ASSICURARE

La **Polizza** è relativa all'ASSICURAZIONE per danni infortuni del CONDUCENTE e conseguente all' utilizzo dei mezzi di proprietà comunale in occasione di missioni o per adempimento del servizio fuori dall'ufficio con i massimali di legge . La polizza viene infortuni conducente viene prestata in forma anonima .

13) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia.

Firmato
Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Anna Salis